

Risposte ai quesiti pervenuti fuori termine relativamente al Concorso di Progettazione in due gradi per la Riqualificazione di Via Cornigliano - Genova

Premessa:

la richiesta di chiarimenti è pervenuta oltre il termine a tal fine stabilito dal disciplinare di gara. Il superamento del termine stesso comporta che gli interessati non possano pretendere di ottenere risposta. L'Ente Banditore si riserva nondimeno di rispondere ai quesiti tardivi, nei limiti di quanto è oggettivamente possibile anche in rapporto al contenuto dei quesiti stessi ed alla data in cui sono pervenuti.

L'eventuale risposta ad alcuni, ma non ad altri quesiti tardivi, non potrà considerarsi discriminatoria, in quanto tutti i concorrenti hanno avuto l'occasione di proporre quesiti entro il congruo termine appositamente stabilito.

Quesito n. 7

Si chiede, nel caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi, per i quali la Domanda di Partecipazione "Allegato 1" va compilata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, come si possa evincere il raggiungimento dei requisiti da parte del raggruppamento nel suo complesso e se sia possibile allegare alla Documentazione Amministrativa un'ulteriore dichiarazione in cui il raggruppamento dichiara i requisiti posseduti.

Risposta

Nei raggruppamenti costituendi, il modulo Allegato 1, con domanda di partecipazione e dichiarazione dei requisiti, dovrà essere compilato e presentato per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Ciascun soggetto dichiarerà i requisiti dei quali è in possesso e non invece quelli di cui non è in possesso e che sono eventualmente posseduti da altri componenti della compagine associativa.

L'Ente Banditore, sulla base di tali dichiarazioni, verificherà il possesso tanto dei requisiti che devono essere in capo a ciascuno, quanto di quelli che devono sussistere per il raggruppamento nel suo complesso.

Resta in facoltà del raggruppamento l'eventuale aggiunta di una dichiarazione ulteriore da cui si desumano il possesso e la distribuzione dei requisiti rilevanti per il raggruppamento complessivamente considerato.

Il divieto di documentazione ulteriore o diversa sub A.1) è riferito agli elaborati di progetto e non invece alla documentazione amministrativa.

Quesito n. 8

Si chiede nel caso in cui un laureato dipendente pubblico, in regime di aspettativa regolarmente autorizzata dal proprio Ente di appartenenza, voglia partecipare quale componente di un'ATI da costituire, ma non intenda assumere Partita IVA per il periodo limitato dell'aspettativa, cosa debba indicare al punto 1.8 della domanda di partecipazione e se debba eventualmente allegare copia della dichiarazione rilasciata dall'Ente di Appartenenza che attesti lo stato di aspettativa.

Risposta

L'art. 6 del disciplinare indica i soggetti legittimati a partecipare. Deve trattarsi di soggetti che svolgono stabilmente l'attività professionale.

Pertanto, un dipendente pubblico in regime di aspettativa non può partecipare alla selezione alla stregua di un prestatore occasionale.

Del resto, l'interessato non sarebbe legittimato all'assunzione dell'incarico progettuale che la Società appaltante si riserva di affidare al vincitore del concorso.

Quesito n. 9

Si chiede se nel caso di un'ATI da costituirsi da parte di una Società di Ingegneria e da alcuni singoli liberi professionisti, al punto 1.14 dell'Allegato 1- Domanda di Partecipazione, debbano essere inseriti solo i consulenti e/o collaboratori della predetta società o anche i dipendenti della stessa che "collaboreranno" allo svolgimento della prestazione.

Risposta

Non devono essere indicati i dipendenti della Società di ingegneria, in quanto gli stessi sono, appunto, dipendenti e non "consulenti e/o collaboratori" della predetta Società.

Quesito n. 10

Si chiedono chiarimenti in merito al possesso dei requisiti minimi della capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:

È prevista una percentuale minima/massima? Tale percentuale deve essere riferita contemporaneamente a tutte le classi e categorie di lavori?

In particolare, poiché la categoria prevalente per valore economico è riferita alla V.02 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ chiediamo se la capogruppo debba necessariamente possedere questo requisito o possa essere, anche in riferimento all'oggetto del concorso, un architetto in possesso dei soli requisiti per i lavori E.19 EDILIZIA, ARREDO, FORNITURE, fermo restando il possesso complessivo dei requisiti da parte del raggruppamento?

Risposta

Si richiama quanto previsto dall'art. 7: "ai sensi dell'art. 261 c.8 D.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei per il raggiungimento del requisito di cui all' art. 263 c. 1 lett. c) del D.P.R. 207/2010, non sono frazionabili i singoli servizi di punta, ovvero non è ammesso il raggiungimento dell'importo indicato per ciascun servizio di punta sommando gli importi di due o più servizi espletati dal raggruppamento, ma nell'ambito del raggruppamento i servizi di punta per le diverse categorie possono essere ripartiti tra i componenti, purché il mandatario ne abbia svolto in misura maggioritaria".

Come già specificato nella risposta al Quesito n.2, pervenuto nei termini, la quota maggioritaria viene calcolata nel modo seguente: si sommano gli importi relativi ai servizi di punta dichiarati da ciascun componente della compagine. Il componente che totalizza l'importo maggiore (rispetto a ciascuno degli altri) li possiede in misura maggioritaria e deve assumere il ruolo di capogruppo. E' salva la possibilità che sia capogruppo un componente della compagine il quale totalizza un importo superiore al 50% di quello minimo richiesto, anche se altri componenti della compagine totalizzano importi assoluti maggiori.

Il mandatario deve avere svolto i servizi di punta "in misura maggioritaria", come chiarito precedentemente; non rileva, invece, con quali classi e categorie sia raggiunta tale quota maggioritaria. Pertanto il mandatario può anche non avere svolto servizi di punta in una o più classi e categorie, purché raggiunga la quota maggioritaria come sopra definita.

Quesito n. 11

Si chiede un chiarimento in merito alle risposte ai quesiti pubblicate sul sito: nella risposta al quesito numero due si legge che "il secondo requisito (di cui all'art. 263 c.1 lett. c) del DPR 207/10) prevede invece che, tra tutti i servizi che concorrono a soddisfare il requisito precedente, almeno due debbano riferirsi a opere la cui somma corrisponda all'importo richiesto".

- a. le "almeno due" opere il cui valore sommato corrisponde all'importo richiesto (ad es. per IB.08 = 335.462,40€) possono quindi avere valori molto diversi tra loro, essendo determinante il solo criterio della somma?
- b. "almeno due" opere implica che il requisito possa essere soddisfatto da un numero di opere maggiore di due?

Risposta

- a. L'importo richiesto deve essere raggiunto dalla somma, il valore delle opere prese singolarmente non rileva ai fini del soddisfacimento di questo specifico requisito;
- b. Il requisito deve essere soddisfatto da solo due opere, come previsto all'art. 263 c.1 lett. c) del DPR 207/10.

Genova, 19 febbraio 2014